

Allegato delibera CC n. 4 del 25.03.2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

CAPO I – Principi generali

Art. 1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Montalto Uffugo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Montalto Uffugo si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo il diritto del cittadino ad essere protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e/o antisocialità;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

Art. 3 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti e dimoranti nella città di Montalto Uffugo da almeno un anno.

Hanno altresì diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti e dimoranti a Montalto Uffugo, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio della città di Montalto Uffugo si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti persone anche non residenti in città, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari.

La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere accertata dal dirigente del settore competente.

Art.4 - Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b. incapacità totale o parziale di una persona sola a provvedere autonomamente a se stessa, o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurarne l'assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- c. esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Art.5 - Minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona e la sua famiglia non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il valore economico del "minimo vitale", per una persona, è pari all'importo annuo dell' assegno sociale, maggiorato di € 516,00 per ogni familiare a carico. Tale ultimo importo sarà rivalutato annualmente in misura pari al 100% dell'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT.

Art. 6 – Criteri di calcolo del reddito

Ai fini del calcolo del reddito del richiedente le prestazioni sociali si computano tutti i redditi IRPEF posseduti dal nucleo familiare del richiedente, nonché -- data la peculiarità delle prestazioni sociali erogate in forza del presente regolamento --, tutti i proventi economici non imponibili posseduti dallo stesso nucleo in ragione del 50%, come ad esempio: - pensione sociale; - pensione o assegno di invalidità; - indennità di accompagnamento; - indennità di comunicazione; - rendita INAIL; - borse di studio; - contributi per l'accesso alla locazione; - indennità di disoccupazione; - erogazioni anche *una-tantum* da parte di Enti pubblici; - indennità di maternità, ecc.

Art. 7 – Definizione del nucleo familiare

Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 8 - Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Montalto Uffugo in forza di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, ed in virtù del principio di sussidiarietà, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti agli alimenti verso il richiedente l'assistenza.

Nel caso in cui i parenti obbligati rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza potrà ugualmente essere fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale a cui il presente regolamento si ispira, con facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti del codice civile.

Art. 9 – Rapporti con il volontariato o con gli altri Enti no-profit

Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni del "terzo settore", del privato sociale e delle organizzazioni informali che operano nel settore dei servizi sociali, ai sensi della L. 328/2000 e L.R. 23/2003

I gruppi, le associazioni, e le cooperative sociali e prioritariamente quelle operanti e con sede nel territorio comunale – nelle more dell'adozione da parte della Regione dei decreti attuativi della L.R. 23/2003 in materia di autorizzazioni ed accreditamenti degli enti del "terzo settore" – possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

CAPO II - Prestazioni professionali del Servizio sociale

Art. 10 - Prestazioni assistenziali

Il Comune, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, oltre al Segretariato sociale, può erogare le seguenti prestazioni gratuite per tutti i cittadini:

- a) centro di ascolto;
- b) counseling;
- c) ogni altra prestazione ritenuta utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Art. 11 - Segretariato sociale

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale sarà dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area urbana;
- b) servizi scolastici, culturali e di informazione professionale;
- c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori;
- d) attività del tempo libero;
- e) iniziative del volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, potranno essere attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 12 - Centro di ascolto e Counseling

Il Comune può istituire o finanziare, anche in convenzione con enti di volontariato, associazioni, professionisti autonomi, centri d'ascolto e/o di counseling aperti gratuitamente a tutti i cittadini, nei limiti della capacità del servizio.

Tali servizi devono essere svolti da soggetti in possesso di idoneo titolo professionale a garanzia della qualità delle prestazioni e della riservatezza degli utenti.

Le modalità organizzative di tale servizio e di accesso allo stesso è determinato da apposita delibera della Giunta municipale.

CAPO III – Misure di sostegno economico

Art. 13 – Aiuti e sussidi economici

Gli aiuti economici erogabili si dividono nelle seguenti categorie:

a) assistenza economica ordinaria e continuativa

a garanzia del minimo vitale, per il soddisfacimento dei bisogni primari del singolo e/o del nucleo familiare.

Tale intervento potrà essere concesso attraverso l'erogazione di buoni alimentari, di titoli di spesa, il pagamento diretto di spese (utenze e bollette), l'esenzione totale o parziale dal pagamento di tariffe, ovvero in qualsiasi altra forma e modalità, anche onnicomprensiva, ritenuta congrua dalla Amministrazione comunale. L'assistenza potrà avere una durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile previa riproposizione della relativa istanza.

b) assistenza economica straordinaria

consistente in un intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti gravi ed imprevedibili che oggettivamente mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare.

Tale intervento, per il quale si prescinde dalla stretta applicazione del parametro del minimo vitale di cui all'art. 5, potrà essere attuato per una sola volta nell'anno e nei limiti fissati dall'Amministrazione, salvo casi eccezionali debitamente documentati.

Art. 14. – Divieto di cumulo e limiti dell'intervento

Le provvidenze ed i sussidi di cui all'art. 13 non sono di norma cumulabili tra loro, salvo casi eccezionali debitamente documentati. Allo stesso modo non si possono erogare, nello stesso mese, più interventi di assistenza economica ordinaria e continuativa.

L'intervento del Comune, per quanto riguarda i contributi economici ordinari e continuativi di cui all'art. 13, lett. A), in ogni caso non potrà essere superiore alla differenza tra il reddito posseduto dal nucleo familiare, calcolato ai sensi dell'art. 6, ed il minimo vitale.

Art. 15. - Priorità di accesso alle prestazioni

Ai fini dell'ammissione al godimento dei sussidi di cui al precedente articolo 13, lettera a), oltre che del parametro reddituale e di ogni altro elemento di valutazione ritenuto rilevante dall'Amministrazione, si dovrà tener conto delle seguenti circostanze tipiche:

- a) nuclei familiari monoparentali con uno o più minori a carico;
- b) nuclei familiari con 3 o più minori a carico;

- c) presenza di uno o più soggetti affetti da grave patologia con invalidità certificata del 100%, ovvero in situazione di handicap grave ai sensi della L. 104/92
- d) nuclei familiari con presenza di soggetti ex detenuti negli ultimi cinque anni, dipendenti da alcool, droghe, ovvero in situazione di grave disagio sociale e/o psichico;
- e) nuclei familiari non proprietari o usufruttuari a titolo gratuito dell'abitazione.

Art. 16. Controlli e verifiche

Il Comune effettuerà controlli sistematici o a campione volti ad accertare l'effettiva condizione economico-sociale dei richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dei Vigili Urbani, ecc., nonché attraverso la visita domiciliare di un assistente sociale che redigerà a tal fine una dettagliata relazione.

Art. 17. Casi di esclusione

Sono motivo di esclusione dall'erogazione dei sussidi economici ordinari e continuativi di cui all'art. 13, comma 1, lett. A), le seguenti circostanze:

- reddito del nucleo familiare pari o superiore al minimo vitale;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 C.C. e seg.) e che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- mancata indicazione, nell'istanza, dei soggetti civilmente obbligati a fornire gli alimenti;
- rifiuto ad accettare la visita domiciliare da parte degli assistenti sociali del Comune;
- proprietà di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'abitazione principale;
- tenore di vita non rispondente alla situazione economico-sociale dichiarata;
- aver reso dichiarazioni, attestazioni, notizie false o reticenti in merito alla propria situazione economica e patrimoniale, salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 18 – Rimborso di spese sostenute per motivi sanitari

Il Comune, nei limiti delle somme disponibili in bilancio, può erogare somme di denaro a titolo di contributo totale o parziale per spese mediche e/o di viaggio fuori regione per sottoporsi ad interventi ed accertamenti sanitari.

Le condizioni necessarie per accedere al contributo sono:

- a) impossibilità, o notevole difficoltà debitamente certificata, ad utilizzare le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate presenti sul territorio regionale, fatti salvi i pazienti già sottoposti a protocolli di cura presso strutture ospedaliere extra regionali;
- b) presenza di patologia grave o rara, debitamente certificata;
- c) situazione economica non sufficiente per l'accesso alle cure necessarie, accertata dal Responsabile del servizio e validata dall'Amministrazione.

Art. 19 – Rimborso per spese farmaceutiche

Il Comune può, nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, erogare contributi per l'acquisto di farmaci, presidi e sussidi sanitari.

Le condizioni necessarie ed indispensabili per accedere a tali contributi sono:

- a) reddito familiare non superiore al minimo vitale;
- b) prescrizione di farmaco generico (in caso contrario il medico deve motivare sulla ricetta la prescrizione di un farmaco non generico);
- c) mancata copertura del costo da parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- d) patologia grave o rara debitamente certificata.

Non sono rimborsabili farmaci da banco, integratori alimentari, prodotti cosmetici, e comunque farmaci, presidi e sussidi non strettamente indispensabili.

Il limite massimo annuo del contributo erogabile in favore di ogni singolo cittadino è stabilito dall'Amministrazione con apposita delibera della Giunta.

CAPO IV -- Interventi in favore dei disabili e degli anziani

Art. 20. - Prestazioni di assistenza

Il Comune di Montalto Uffugo, nell'ambito delle risorse di bilancio, può erogare servizi o attuare interventi in favore dei cittadini in situazione di handicap grave, opportunamente certificato, o degli anziani ultrasessantacinquenni con il 100% di invalidità, ovvero dei beneficiari di assegno di accompagnamento, a condizione che tali interventi non siano già di competenza di altri Enti Pubblici o dell'A.S.P.

Tali interventi potranno in tutto o in parte essere erogati attraverso convenzioni con cooperative sociali, associazioni, enti di volontariato, presenti sul territorio.

Detti interventi consistono in:

- a) prestazioni di assistenza domiciliare, di tele-soccorso e/o teleassistenza;
- b) prestazioni di trasporto, medicalizzato e non, per finalità terapeutiche e/o riabilitative;
- c) servizio di buon vicinato

Art. 21. - Partecipazione al costo

Per l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo, il cittadino dovrà partecipare al costo del servizio nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione.

Per la determinazione della misura del contributo, si tiene conto del reddito posseduto dal nucleo familiare del richiedente, così come definito nell'art. 6 del presente regolamento, nonché ogni ulteriore elemento di valutazione ritenuto utile a definire la situazione socio-economica del nucleo familiare medesimo.

Art. 22. - Criteri di ammissione

I Servizi di cui all'art. 20 devono essere prioritariamente assicurati in favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

Ai fini della valutazione delle condizioni socio - economiche per l'attribuzione delle priorità

di accesso, va tenuto conto di:

- a) grado d'autonomia funzionale;
- b) risorse familiari e di rete;
- c) situazione economica del nucleo familiare, valutata ai sensi dell'art. 6.

I criteri sopraindicati, di cui alle lettere a) e b), devono risultare da apposita Relazione redatta dal servizio sociale professionale del Comune.

Art. 23. – Attività ricreative, per il tempo libero e salutistiche

Il Comune al fine promuovere il ben-essere dei soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione (anziani e diversamente abili), può erogare i seguenti tipi di intervento, anche in collaborazione con le associazioni e gli Enti di volontariato :

- a) organizzazione di attività ricreative, gite culturali, pellegrinaggi, ecc;
- b) soggiorni termali;
- c) screening sanitari;
- d) ogni ulteriore attività o intervento ritenuto di volta in volta utile ai fini dell'integrazione, del benessere e dell'assistenza dei soggetti individuati nel presente articolo.

Per gli interventi di cui al presente articolo, il Comune può stabilire una quota di partecipazione al costo degli stessi, in proporzione al reddito posseduto dal nucleo familiare di ciascun partecipante.

CAPO V - Interventi in favore di soggetti a elevato rischio di emarginazione o devianza

Art. - 24 Inserimento lavorativo agevolato

Il Comune di Montalto Uffugo al fine di prevenire la marginalizzazione e la devianza di soggetti aventi specifico rischio, può organizzare e promuovere iniziative ed interventi volti al loro inserimento lavorativo, anche in collaborazione con cooperative sociali, associazioni, Enti di volontariato.

Tali interventi, di norma, sono:

- a) borse lavoro, con svolgimento di lavoro in favore del Comune o di altri Enti Pubblici;
- b) borse di inserimento lavorativo presso datori di lavoro privati;
- c) stage di apprendistato e/o tirocinio.

Art. - 25 Destinatari e priorità di ammissione

Possono essere ammessi agli interventi di cui al precedente articolo cittadini residenti nel Comune di Montalto Uffugo, idonei fisicamente e psichicamente all'impiego oggetto della borsa lavoro o di inserimento lavorativo.

Devono essere avviati al lavoro con priorità le seguenti categorie:

- a) soggetti ex detenuti negli ultimi 5 anni o destinatari di provvedimenti attuali dell'Autorità Giudiziaria;
- b) soggetti ex tossicodipendenti o ex alcolisti;
- c) soggetti che, secondo apposita valutazione del Servizio sociale professionale, risultino esposti ad elevato rischio di marginalità e devianza.

CAPO VI – Interventi speciali in favore dei minori

Art. 26. -- Interventi di sostegno e di assistenza economica

Il Comune di Montalto Uffugo si pone, tra i vari obiettivi, anche quello di sostenere le famiglie in disagiate condizioni socio-economiche, che abbiano figli minori a carico, per favorire una loro più ampia e congrua integrazione nel mondo scolastico e nel tessuto sociale in genere.

A tal fine, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, il Comune può erogare i seguenti interventi:

- a) contributi per l'acquisto di libri e materiale scolastico;
- b) contributi per la frequenza di asili nido;
- c) esoneri totali o parziali dal pagamento di mense e trasporti comunali;
- d) ogni altro tipo di intervento ritenuto utile dall'Amministrazione.

Art. 27. -- Condizioni e priorità di accesso

Per accedere agli interventi di cui al precedente articolo occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:

- reddito familiare non superiore alla soglia fissata dall'Amministrazione;
- mancata fruizione di analoghi contributi erogati da altri Enti pubblici.

I contributi dovranno essere assicurati prioritariamente a:

- a) famiglie monoparentali prive di rete familiare;
- b) famiglie con 3 o più minori a carico;
- b) famiglie con entrambi i genitori disoccupati da oltre sei mesi, previa attestazione dell'Ufficio del Lavoro;
- c) famiglie con minori che, secondo valutazione del Servizio sociale professionale, sono esposti a grave rischio di dispersione scolastica.

Art. 28. – Interventi per il miglioramento dell'integrazione scolastica dei minori disabili

Il Comune, nel rispetto della competenza statale in materia di istruzione e di sostegno degli alunni disabili, promuove tutti quegli interventi di supporto e di collaborazione con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado ubicate nel territorio comunale, finalizzati ad ottenere una compiuta integrazione scolastica dei soggetti minori diversamente abili.

A tal fine il Comune, anche in collaborazione con cooperative sociali ed Enti del terzo settore, può fornire ai minori disabili prestazioni di assistenza alla persona e attività di supporto all'insegnante di sostegno.

Il servizio viene erogato su richiesta delle Istituzioni scolastiche, o su richiesta dei genitori, nel rispetto della programmazione e delle previsioni di bilancio.

Art. 29 – Soggiorni balneari, attività sportive e ludiche.

Il Comune può organizzare soggiorni marini o montani, campi estivi, attività sportive e/o ludiche in favore di minori.

Per tali interventi, il Comune può stabilire una quota di partecipazione al costo degli stessi in proporzione al reddito posseduto dal nucleo familiare di ciascun partecipante.

CAPO VII – Norme varie e procedimento

Art. 30 - Modalità di accesso alle prestazioni

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento

può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato, secondo le norme del presente regolamento.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni.

Qualora la dichiarazione risulti mendace si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Art.31 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 32 – Istruttoria e decisione

L'ammissione a tutti i benefici, servizi ed interventi previsti nel presente regolamento avviene mediante provvedimento del Responsabile dell'Ufficio dei Servizi sociali, adottato in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi espressi dalla Giunta con appositi atti deliberativi, e nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Per quanto concerne gli interventi di assistenza economica di cui al Capo III del presente Regolamento, nonché per quelli previsti dall'art. 26, la Giunta potrà preventivamente acquisire il parere, non vincolante, espresso dalla Commissione consiliare Contributi in ordine ai criteri generali da adottare per l'erogazione dei vari aiuti e sussidi.

Per esprimere il predetto parere, la Commissione Contributi dovrà riunirsi entro 7 giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta o dal Responsabile dei Servizi sociali. In caso di mancata riunione nei termini predetti o di invalidità della seduta per mancanza di numero legale o per qualunque altro motivo, la Giunta potrà prescindere dall'acquisizione del parere.

Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato dovrà essere informato dal titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

Ogni provvedimento definitivo adottato dal Responsabile del servizio, dovrà essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua emanazione e, in caso di diniego totale o parziale della prestazione e/o intervento richiesto, dovrà essere adeguatamente motivato.

Il provvedimento di accoglimento dovrà contenere l'indicazione del tipo, dell'entità e della durata dell'intervento e/o contributo, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione e degli eventuali contributi dovuti dall'utente.

Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale, il cittadino richiedente potrà ricorrere in via giurisdizionale nei modi e termini di legge.

Art. 33 - Interventi indifferibili

In caso di necessità l'Amministrazione Comunale può, immediatamente e per un tempo limitato, fornire interventi d'urgenza atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita di soggetti che si vengano a trovare in condizioni di oggettiva e grave difficoltà socio-economica.

L'Amministrazione Comunale adotta inoltre provvedimenti urgenti a favore di minori moralmente o materialmente abbandonati, nei casi indicati all'art. 403 c.c.

Gli interventi di cui al presente articolo sono adottati o convalidati con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio, a seguito delle verifiche effettuate dal servizio sociale.

Art. 34 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno.

Qualora l'intervento sociale comprenda l'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e i servizi concessi.

Art. 35 - Albo dei beneficiari e fascicolo personale

I percettori di sussidi, prestiti e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118.

Per ciascuno di essi, inoltre, dovrà essere formato un fascicolo personale in forma digitale e cartacea nel quale dovranno essere inseriti tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti che li riguardano, con specifica indicazione delle somme, delle esenzioni o dei benefici accordati per ogni anno.

Art. 36 – Norme generali, finali e di rinvio

L'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento, è condizionata dall'entità delle risorse complessive ad essi destinati in bilancio.

Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), l'interessato dovrà dichiarare, previa informazione, la sua disponibilità al trattamento dei propri dati personali.

E' fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio di dare adeguata pubblicità ai Bandi di ammissione ai vari servizi ed interventi erogati in forza del presente regolamento, mediante affissione di manifesti nei locali del municipio e nei luoghi pubblici maggior visibilità, nonché mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune.

A decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 10 a 18 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 26/06/1991, come successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30/09/2004.

In ogni caso si intendono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari che risultassero incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.